

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 14



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 217.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. (26G00013)

Pag. 1

Presidenza
del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218.

Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo. (26G00014) ...

Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2025.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi. (26A00140) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2025.


Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta. (26A00141) Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 22 dicembre 2025.

Approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026. (26A00162) Pag. 19



DECRETO 9 gennaio 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farna di Neccio della Garfagnana». (26A00139) *Pag. 22*

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'850° anniversario della battaglia di Legnano, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A00233) *Pag. 30*

DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A00234) *Pag. 32*

DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A00235) *Pag. 34*

DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A00236) *Pag. 36*

DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A00237) *Pag. 38*

DECRETO 13 gennaio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, prima e seconda *tranche*. (26A00161) *Pag. 40*

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 29 dicembre 2025.

Revoca della personalità giuridica al Fondo paritetico interprofessionale Fondo dirigenti PMI in liquidazione. (26A00090) *Pag. 41*

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aquatiae - società cooperativa sociale», in Sant'Elia Fiumerapido e nomina del commissario liquidatore. (26A00105) *Pag. 42*

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Educazione, ricerca-azione, diritto allo studio cooperativa sociale in breve "Erdis cooperativa sociale"», in Sant'Angelo Lodigiano e nomina del commissario liquidatore. (26A00106) *Pag. 43*

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi - cooperativa sociale», in Cologno Monzese e nomina del commissario liquidatore. (26A00107) *Pag. 44*

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Diamante s.coop. a r.l.», in Francavilla Fontana. (26A00121) *Pag. 45*

DECRETO 30 dicembre 2025.


Sostituzione del commissario liquidatore della «Omega - Organizzazione management e gestione amministrativa soc. coop. a r.l.», in Ruvo di Puglia. (26A00122) *Pag. 46*

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 gennaio 2026.

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il triennio 2025-2027. (26A00239) *Pag. 47*



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali**

Avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica del terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali e del secondo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali. (26A00163).....


Pag. 48

Presidenza**del Consiglio dei ministri**

Nomina del commissario straordinario per il recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico

dell'Isola di Santo Stefano-Ventotene. (26A00181) *Pag. 48*





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 217.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, paragrafo 2, del Protocollo medesimo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

PROTOCOLLO DI MODIFICA

DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

Il Governo della Repubblica italiana
ed

il Consiglio federale svizzero

Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (di seguito «Accordo»);

Considerato il punto 3 del Protocollo aggiuntivo e, in particolare, l'auspicio che gli Stati contraenti si consultino periodicamente in merito al potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo;

Ritenuto che, dopo attenta analisi, tali modifiche e integrazioni siano opportune;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

«2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di princi-



pio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

2.2. Con riferimento all'articolo 2, lettera *b*) dell'Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliero può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliero ai sensi dell'Accordo. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all'articolo 2, lettera *b*) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliero, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'impostazione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.».

Articolo II

1. Le disposizioni dell'articolo I del presente Protocollo di modifica si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, in due esemplari in lingua italiana

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE
SVIZZERO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1520):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), in data 5 giugno 2025.

Assegnato 3^a Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 10 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e Tesoro), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 giugno 2025 e il 1^o luglio 2025.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente l'11 settembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2593):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2025, il 1^o, il 15 e il 22 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 10 novembre 2025 e approvato, definitivamente, il 18 dicembre 2025.

26G00013

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218.

Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo.

**IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, recante «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto



2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera *a*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2022;

Sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi del nell'adunanza del 22 luglio 2025;

Udito il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con Rif. n. S5268 del 6 agosto 2025;

Udito il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 525 del 25 settembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione della disciplina di attuazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ADOTTÀ
il seguente regolamento:

Art. 1.

Registro nazionale

1. L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi di seguito denominato «Registro nazionale» costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia, abilitandolo ad operare nell'ambito di una o più Federazioni sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP), di seguito, congiuntamente, «Federazioni Sportive» o «Federazione Sportiva».

2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:

- a) agenti sportivi;*
- b) società di agenti sportivi;*
- c) agenti sportivi stabiliti.*

3. Il Registro nazionale contiene altresì l'elenco degli «agenti sportivi domiciliati» di cui all'articolo 15.

4. Il Registro nazionale contiene infine un'area destinata a raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente è obbligato a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37.

5. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, il CONI, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2, indica, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nonché le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito, chiarendo altresì il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 37 del 2021, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento.

Art. 2.

Tenuta e gestione del Registro nazionale

1. Il Registro nazionale è tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l'utilizzo di un sistema informatico centrale che



raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata l'insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37.

2. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentire a ciascuna Federazione sportiva per quanto di rispettiva competenza:

a) di consultare l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per l'ammissione alla prova speciale;

b) di consultare la documentazione depositata da coloro che domandino l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, al fine di rilasciare le relative attestazioni;

c) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione delle sezioni e dell'elenco del Registro nazionale indicati all'articolo 1, comma 2.

4. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentirvi l'accesso al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Registro nazionale è consultabile sul sito istituzionale del CONI.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le società e le associazioni sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la medesima dichiarazione che esse sono tenute a comunicare al CONI ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37. Tale comunicazione indica, altresì e in ogni caso, i singoli mandati conferiti e l'importo delle commissioni corrisposte per ciascuno di essi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui al comma 2, in particolare delle generalità di coloro i quali presentano domanda di iscrizione Registro nazionale. Il CONI è titolare del trattamento dei dati personali di cui al primo periodo. Il soggetto gestore del sistema informatico centrale di cui al comma 2 assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali. All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico centrale, il CONI individua gli obblighi cui è tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 3.

Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi

1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi è inserita nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2.

2. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale i soggetti:

a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo:

1) rilasciati prima del 31 marzo 2015;

2) già rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei relativi provvedimenti attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla *Fédération Internationale de Basketball* (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, e, in caso di agente stabilito, quelli previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37;

b) che non versino in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi descritte all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero in quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto all'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto;

c) che abbiano stipulato la polizza di rischio professionale secondo i requisiti di cui all'articolo 8;

d) che siano in regola con il versamento dei diritti di segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) superamento della prova speciale di cui all'articolo 12, salvo quanto previsto al comma 2, lettera *a*;

b) frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati di cui all'articolo 9;

c) idoneità della polizza assicurativa di cui all'articolo 8;

d) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero di quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.

4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro Nazionale ovvero, non riconrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

5. Con le medesime modalità sono comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

6. L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.



Art. 4.

Iscrizione al Registro nazionale - sezione società di agenti sportivi

1. L'attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente sportivo ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione società di agenti sportivi è depositata dall'agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e già iscritto nella sezione di cui all'articolo 3 o all'articolo 5, nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2, unitamente all'indicazione di tutti i soci, inclusi quelli che siano agenti sportivi parimenti iscritti e gli ulteriori eventuali legali rappresentanti.

3. Possono essere iscritte e mantenere l'iscrizione al Registro Nazionale le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, versando l'imposta di bollo e dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, nell'ipotesi di partecipazione minoritaria di persona giuridica a società iscritta al Registro nazionale, quest'ultima sarà tenuta a depositare la visura camerale della persona giuridica con quote minoritarie o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente, aggiornata agli ultimi trenta giorni, al fine di verificare che l'oggetto sociale anche della persona giuridica minoritaria sia conforme a quanto stabilito al richiamato articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021.

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere allegata alla domanda, con l'inserimento dei corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale.

5. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi relative anche ai singoli soci.

6. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione della società nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

7. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

8. L'iscrizione al Registro nazionale – sezione società di agenti sportivi è collegata e condizionata all'iscrizione dell'agente sportivo che provvede al deposito della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed ha la medesima validità.

Art. 5.

Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le società aventi ivi sede legale, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa, secondo le modalità previste dal presente articolo, nonché, per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del presente regolamento.

2. Il CONI, approva con proprio provvedimento la disciplina attuativa del presente Regolamento, d'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, e definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale (Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative) ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, ferme quelle già riconosciute ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37.

3. Con il medesimo atto di cui al comma 2, il CONI stabilisce le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa, consistente nel superamento della prova generale di cui all'articolo 11, da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta del candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo.

4. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti è depositata nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2.

5. Possono iscriversi al Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno ottenuto il riconoscimento della propria qualifica ai sensi dei commi 2 e 3, versando l'imposta di bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI.

6. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.



7. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede all’iscrizione dell’agente nel Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

8. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all’articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

9. L’agente sportivo stabilito opera senza limitazione, utilizzando in ogni documento a propria firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell’ambito della [...]», aggiungendovi l’indicazione della Federazione sportiva nell’ambito della quale è legittimato ad operare.

10. L’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Art. 6.

Rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell’iscrizione, gli agenti sportivi depositano nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 2, la domanda di rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale.

2. Il rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale è subordinato al versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria fissati dal CONI, nonché alla permanenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di rinnovo dell’iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede al rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

5. Il rinnovo dell’iscrizione ha validità limitata all’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Art. 7.

Cancellazione dal Registro nazionale

1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi, di cui all’articolo 13 nei seguenti casi:

a) richiesta dell’interessato;

b) insussistenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, commi 2 e 5, e all’articolo 9 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, o di quelli eventualmente previsti da ciascuna Federazione sportiva, ovvero della copertura assicurativa di cui all’articolo 8 del presente regolamento;

c) di una situazione di incompatibilità o conflitto d’interessi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del n. 37 del 2021, ovvero di una delle situazioni indicate nel Codice etico previsto dall’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.

2. La cancellazione dal Registro nazionale è contestualmente comunicata alla Federazione sportiva di riferimento, per l’adozione di ogni conseguente provvedimento.

3. Venute meno le cause di cancellazione, l’agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione.

Art. 8.

Obbligo di copertura assicurativa

1. L’agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione di agente sportivo, stipulata con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea, con esclusione di franchigia opponibile al terzo danneggiato e con durata di almeno un anno ovvero per l’anno solare in cui intende iscriversi al Registro nazionale.

2. L’agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa che rispetti altresì le indicazioni deliberate e comunicate per l’anno solare di riferimento dalla Federazione Sportiva presso la quale intende operare, quanto al massimale della copertura assicurativa ed a eventuali ulteriori requisiti.

3. Le Federazioni sportive sono tenute ad attestare, ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5, comma 6, e 6, comma 3, l’idoneità della copertura assicurativa stipulata dall’agente sportivo.

Art. 9.

Obbligo di aggiornamento professionale

1. L’agente sportivo è obbligato all’aggiornamento professionale, per un minimo di 20 ore all’anno, o frazione di anno di iscrizione, mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle materie di settore con rilevanza nella professione di agente sportivo.

2. L’obbligo di aggiornamento professionale deve essere completato entro il 1° novembre.

3. L’obbligo di aggiornamento professionale non si estingue in conseguenza del mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale cui faccia seguito una nuova iscrizione.

Art. 10.

Esame di abilitazione nazionale

1. L’esame di abilitazione si articola in una prova generale, che si svolge presso il CONI, e in una prova speciale, che si svolge presso le Federazioni sportive.



Art. 11.

Prova generale

1. Il CONI organizza ogni anno, di concerto con il Comitato italiano paralimpico (CIP), almeno due sessioni di prova generale. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica, scritta e orale, volta ad accertare la conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.

2. Alla prova generale è ammesso chi sia in possesso dei requisiti previsti nel regolamento CONI e abbia assolto l'obbligo di frequenza di tirocinio professionale o di frequenza di corso di formazione di cui all'articolo 14, lettera *f*), o ne sia esonerato a seguito di motivata richiesta, valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi in ragione degli studi universitari svolti, con specifico riferimento alle materie previste oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito delle materie di cui al comma 2, il CONI individua il programma d'esame nel bando da pubblicarsi sul sito istituzionale.

4. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice, formata da almeno cinque componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI tra esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali:

- a*) uno indicato dal CONI, che presiede la Commissione esaminatrice;
- b*) uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente;
- c*) uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali;
- d*) uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche;
- e*) uno indicato dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

5. Il giudizio di idoneità alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale ha validità biennale.

Art. 12.

Prova speciale

1. Le Federazioni sportive organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale.

2. Alla prova speciale è ammesso chi ha validamente superato la prova generale di cui all'articolo 11 ed è in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva. È altresì ammesso alla prova speciale l'agente sportivo iscritto al Registro nazionale, in possesso di titolo abilitativo nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante presso altre Federazioni sportive.

3. Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l'ordinamento federale o, qualora

la prova speciale sia svolta presso una Federazione sportiva paralimpica (FSP), l'ordinamento del CIP.

4. Il programma d'esame è individuato da ciascuna Federazione sportiva tramite bando da pubblicarsi sul sito istituzionale della Fondazione stessa.

5. La Commissione esaminatrice è formata da almeno tre componenti esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo; qualora la prova speciale sia svolta presso una FSP, assicura la presenza di uno psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.

Art. 13.

Commissione per gli agenti sportivi

1. La Commissione per gli agenti sportivi, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si compone di otto membri, per i quali non sussistano le condizioni di incompatibilità o conflitto d'interessi, nominati dalla giunta nazionale del CONI, di cui:

a) due esperti indicati dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente;

b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) un esperto, indicato dal CONI sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-sportiva, con funzioni di vicepresidente;

d) un esperto, indicato dal CIP, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico;

e) due esperti, indicati dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva;

f) un esperto, indicato dal tavolo consultivo di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera *l*), in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, non iscritto al Registro nazionale né ad elenchi o albi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo.

2. Gli esperti, di cui al comma 1, sono scelti tra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato e avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L'esperto in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui al comma 1, lettera *a*), è scelto, altresì, tra dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti al relativo albo da almeno cinque anni.

3. La Commissione per gli agenti sportivi svolge la propria attività con l'assistenza segretariale di esperti collaboratori esterni, nominati dalla giunta nazionale del CONI.



4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, la Commissione per gli agenti sportivi opera anche attraverso sottocommissioni, composte da almeno tre componenti e presiedute dal presidente o dal vicepresidente.

5. La Commissione per gli agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti. La carica di componente è rinnovabile nei limiti posti dalla vigente normativa.

6. La Commissione per gli agenti sportivi è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente con funzioni di presidente o vicepresidente. Essa si riunisce almeno una volta al mese e alle relative riunioni è ammessa la partecipazione anche a distanza, tramite sistemi di videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione per gli agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di particolare urgenza, il presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti sportivi, sottponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 14.

Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi e del Tavolo consultivo

1. La Commissione per gli agenti sportivi:

a) delibera l'iscrizione nelle sezioni del Registro nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, e 15;

b) definisce il programma oggetto della prova generale prevista dall'articolo 11, comma 2, e predispone il relativo bando, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, curandone la pubblicazione;

c) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;

d) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e intendono esercitare l'attività;

e) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7;

f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito all'articolo 16, e nella composizione prevista all'articolo 13, comma 4;

g) provvede all'accreditamento delle attività formative, promosse ed organizzate da enti ed istituti, propedeutiche all'ammissione alla prova generale di cui all'articolo 11;

h) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la società attraverso cui esercita l'attività a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o con il deposito della domanda di rinnovo;

i) delibera l'elenco dei *tutor*, su proposta delle Federazioni sportive;

l) valuta le domande di misure compensative di cui all'articolo 5;

m) intrattiene rapporti di natura consultiva con le associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative, costituite in apposito tavolo consultivo, che può proporre alla Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, il CONI, di intesa con il CIP, adotta il Codice etico degli agenti sportivi. A tal fine, il CONI si confronta con la Commissione per gli agenti sportivi e con le Federazioni sportive, tenuto conto delle linee guida emanate dall'Autorità politica competente in materia di sport.

Art. 15.

Attività occasionali

1. I cittadini e le società di Stati diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1, possono esercitare la professione di agente sportivo in Italia su base temporanea e occasionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, purché in possesso dei seguenti requisiti:


a) essere abilitati ad operare, da almeno un anno, quale agente sportivo presso una Federazione sportiva straniera, riconosciuta dalla federazione internazionale di riferimento e nel cui registro devono risultare iscritti, anche in base alla legge statale di riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione internazionale di riferimento;

b) nel corso dell'ultimo anno, avere ricevuto due mandati ed eseguito effettivamente le relative attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, in uno Stato diverso dall'Italia.

2. Lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte degli stessi della domanda di iscrizione al Registro nazionale – elenco agenti sportivi domiciliati, che viene inserita nel sistema informatico centrale, secondo le procedure contenute nel regolamento del CONI. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione attestante l'avvenuta domiciliazione del richiedente presso un agente sportivo iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ai sensi del comma 4.

3. È vietato lo svolgimento della professione di agente sportivo in Italia ai sensi e secondo le modalità previste dal presente articolo ai soggetti con domicilio, residenza o sede legale in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

4. La domiciliazione deve essere effettuata presso un agente domiciliario, regolarmente iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ed è attuata mediante un accordo di collaborazione professionale da depositare unitamente alla domanda di iscrizione, al certificato di residenza o



attestazione equivalente, alla documentazione attestante l'iscrizione da almeno un anno nel registro della federazione sportiva nazionale straniera di riferimento, nel cui ambito ha effettivamente operato ai sensi del comma 1.

5. L'agente domiciliato e l'agente domiciliatario agiscono congiuntamente nell'ambito del mandato, secondo le modalità ed i termini pattuiti, e riportati nel relativo accordo di collaborazione professionale.

6. La prestazione professionale svolta viene remunerata dal mandante, nel rispetto dell'accordo di collaborazione professionale tra gli agenti sportivi e secondo le rispettive spettanze, direttamente all'agente domiciliatario e all'agente domiciliato, per il secondo dei quali il mandante agirà come sostituto d'imposta, effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota stabilita in base alla disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. L'iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi domiciliati, ha validità trimestrale dalla data di comunicazione della delibera di approvazione dell'iscrizione da parte della Commissione per gli agenti sportivi ed è rinnovabile una sola volta nell'anno solare.

8. La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia dell'agente sportivo domiciliato.

9. L'agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi la Federazione sportiva nell'ambito della quale è legittimato ad operare.

10. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate nel presente comma. Il CONI è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di agente sportivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è considerata attività di carattere temporaneo e occasionale l'acquisizione di un solo mandato per anno solare, purché di durata massima annuale. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al CONI, secondo le modalità dallo stesso definite con apposito regolamento, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attività, specificando il periodo nel quale la stessa sarà eseguita e i soggetti interessati dall'esecuzione del mandato sportivo a lui conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, da parte del CONI sulla veridicità delle comunicazioni inviate.

Art. 16.

Regime disciplinare e sanzioni

1. Il regime sanzionatorio disciplinato al presente articolo si applica agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale e a coloro i quali in violazione delle disposi-

zioni previste all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, hanno svolto attività di agente sportivo senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, nonché per violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

2. Ferme restando le ipotesi di responsabilità civile e penale previste dalla disciplina normativa vigente:

a) le sanzioni per violazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 37 del 2021, dei relativi provvedimenti attuativi, e del Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 37 del 2021, sono:

1) la censura, che consiste nel biasimo formale;

2) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento di una somma da 250 a 10.000 euro;

3) la sospensione, che consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro nazionale, con conseguente inibizione a svolgere, in tale arco temporale, l'attività di agente sportivo;

b) la sanzione per coloro che hanno svolto attività di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, è l'annotazione, che consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale, per un periodo da tre mesi a trentasei mesi.

3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ferme restando le ipotesi di nullità del contratto di mandato sportivo ivi stabilito, è prevista la sanzione della censura e una eventuale sanzione pecuniaria;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;


c) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;

d) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 37 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;

e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;

f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;

g) per la violazione delle disposizioni stabilite dal Codice etico e dal regolamento del CONI, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria.



4. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 2021, da parte di coloro che hanno svolto l'attività di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione o mancato rinnovo, è prevista la sanzione dell'annotazione, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 348 del codice penale.

5. Ferme restando le ipotesi di correttezza di cui all'articolo 348 del codice penale, le singole Federazioni sportive irrogano provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle società sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o dell'operato, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 37 del 2021.

6. La competenza ad accertare le violazioni contemplate dal presente articolo, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione per gli agenti sportivi istituita in seno alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare e, in secondo grado, alla Commissione per gli agenti sportivi, secondo il procedimento disciplinare contenuto nel regolamento del CONI.

7. La sanzione pecunaria irrogata è dovuta alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, previa comunicazione all'Autorità politica delegata in materia di sport.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2025

*Il Ministro per lo sport
e i giovani
ABODI*

*Il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
TAJANI*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3392

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE)

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.214 del 12 settembre 1988.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 recante: «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 18 marzo 2021:

— Art. 12 (*Fonte di normazione secondaria*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.

2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.

— La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è pubblicata nella GUUE del 30 settembre 2005, L 255.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.205 del 01 settembre 1999.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.114 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:

— Art. 1. — *Omissis*.

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;



c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministero della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e);

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Omissis.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 5 (*Contratto di mandato sportivo*). — 1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) le generalità complete delle parti contraenti;

b) l'oggetto del contratto;

c) la data di stipulazione del contratto;

d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.

4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredata della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.».

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. 119 del - serie L.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 8 (*Compenso*). — 1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione linda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accreditto e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità.».

— Per il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 4 (*Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi*). — 1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

2. Al Registro di cui al comma 1 può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.



4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, o una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.

5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi.

7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.

8. Ai lavoratori sportivi e alle Società o Associazioni Sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.

9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.».

«Art. 6 (*Incompatibilità e conflitto d'interessi*). — 1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a;

c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

d) i lavoratori sportivi;

e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;

g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto

abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere coinvolgimenti o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolvere uno in corso di validità.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.».

— Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 373, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302:


«373. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 9 (*Società di agenti sportivi*). — 1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;



b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 9, 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261:

«Art. 9 (*Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea*). — 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale.

4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano.».

«Art. 22 (*Misure compensative*). — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a);

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e).

4-bis.

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro.

6. L'applicazione dei commi 1 e 4) comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;



b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidato a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.».

«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova attitudinale). — 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.».

— Per la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 14 (Norme transitorie). — 1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.

2. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.».

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.

— Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 11 (Regime disciplinare e sanzioni). — 1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità, civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio.

2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedurali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;

c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;


l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;

o) Scuola dello Sport: la struttura della società Sport e salute S.p.a. che svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;

p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;



q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

r) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

s) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario n. 126, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

— Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note all'articolo 5.

Note all'art. 16:

— Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.

— Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 7 (*Obblighi nell'esercizio dell'attività*). — 1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.

2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.».

«Art. 8 (*Compenso*). — 1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione linda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accreditto e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità.».

«Art. 9 (*Società di agenti sportivi*). — 1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;

b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.».

«Art. 10 (*Tutela dei minori*). — 1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.».


— Si riporta il testo vigente dell'articolo 348 del codice penale:

«Art. 348 (*Esercizio abusivo di una professione*). — Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.».

26G00014



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 dicembre 2025.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2024, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi (Vibo Valentia) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal viceprefetto a riposo dott. Ernesto Raio, dal viceprefetto dott. Giovanni Todini e dal funzionario economico-finanziario dott. Vito Laino;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2025, registro n. 4628

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Stefanaconi (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2024, per la durata di mesi diciotto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forte criticità nei diversi settori dell'amministrazione e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Vibo Valentia, con relazione del 31 ottobre 2025, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa, pertanto ha proposto la proroga della gestione commissariale al fine di consolidare i risultati finora ottenuti e portare a conclusione le attività amministrative di maggiore complessità che sono attualmente in fase di evoluta definizione.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 30 ottobre 2025, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, consesso che si è espresso favorevolmente alla proroga della gestione commissariale per l'ulteriore termine di sei mesi previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento ancora radicate in quel territorio, come attestano le risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria denominata Petromafia (meglio nota come Rinascita Scott 2), che ha attestato il coinvolgimento dell'ex sindaco di Stefanaconi «apparso colluso» con alcuni esponenti di spicco della locale criminalità organizzata oltre alla compromissione dell'amministrazione comunale nel suo complesso compromettendo il buon andamento, l'imparzialità amministrativa e il regolare funzionamento dei servizi comunali.

La difficile situazione ambientale - acuita da indagini ancora in corso e da procedimenti giudiziari tuttora pendenti - e la comprovata capacità della criminalità organizzata di permeare l'apparato burocratico e politico dell'ente locale, richiede che l'azione legalitaria posta in essere dalla commissione straordinaria sin dal suo insediamento possa continuare con la proroga del periodo di gestione commissariale che consentirà di completare l'opera di riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa, obiettivo prioritario che costituisce l'elemento cardine sul quale è stato innestato il rinnovato percorso gestionale dell'ente locale improntato alla regolarità e legalità delle procedure da seguire in un'ottica di prospettiva che andrà a beneficio delle future amministrazioni comunali.

L'intento della commissione straordinaria è stato sin dall'insediamento quello di dare un incisivo slancio all'efficientamento della struttura burocratica attraverso la radicale riorganizzazione degli uffici, obiettivo per il quale l'organo commissario ha definito una serie di azioni che progressivamente stanno consentendo di raggiungere risultati significativi. Attualmente l'organo straordinario sta lavorando all'adozione di un nuovo regolamento generale degli uffici e dei servizi con interventi soprattutto sull'area tecnica - settore particolarmente interessato dai rilievi ispettivi - che sarà articolata in due servizi, quello dei lavori pubblici e quello tecnico-manutentivo, scorporandola dal servizio di polizia locale, per meglio caratterizzare il profilo tecnico e puntare ad un più attento utilizzo degli strumenti di controllo del territorio.

Altro piano di interventi riguarda l'area finanziaria e tributi e quella socio-assistenziale comunale per le quali si stanno curando le procedure di assunzione di nuovo personale.

Il periodo di proroga consentirà di rafforzare le misure organizzative intraprese e darà modo alla commissione straordinaria di concordare con un comune vicinio la gestione unificata di alcuni settori di attività, prevedendo un comprensorio scolastico unico sul territorio intercomunale, un solo comando di polizia municipale e un sistema Comune di depurazione con l'utilizzo di impianti già esistenti, servizi che svolti in forma associata promuovono la rete istituzionale tra gli enti locali e riducono i costi per i singoli enti.



Peculiare attenzione è stata posta alla prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, rafforzando le funzioni del responsabile dell'anticorruzione assegnate al segretario comunale, alla lotta all'evasione tributaria e all'abusivismo edilizio.

A questo riguardo l'organo commissoriale ha riferito di aver istituito un ufficio gare e affidamenti e di aver dato indirizzo per una stretta osservanza dell'obbligo del controllo preventivo di cui all'art. 100 decreto legislativo n. 159/2011, con l'acquisizione dell'informazione antimafia indipendentemente dal valore economico del contratto da stipulare.

Tali attività sono tutte strumentali all'importante programma di opere pubbliche in fase di realizzazione, alcune delle quali già in avanzata fase esecutiva, prevedendo la loro conclusione entro il prossimo anno; per altre si è nella fase progettuale. Il piano degli interventi da realizzare interessa complessivamente tutte le infrastrutture comunali tra cui una scuola materna, la biblioteca, la realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi, l'efficientamento energetico degli impianti comunali, ma anche la costruzione di un asilo nido per il quale sono stati stanziati circa 650.000 euro, l'adeguamento e messa in sicurezza della sede municipale, la costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale e altri lavori concernenti la manutenzione straordinaria della viabilità comunale e di rigenerazione urbana.

Il valore economico dei lavori in corso d'opera o programmati e la loro ricaduta non solo economica sul territorio rendono necessario un ulteriore periodo di gestione commissoriale che possa consentire di seguire tali interventi in ogni fase procedimentale, garantendo correttezza e legalità soprattutto nella fase esecutiva di lavori che afferiscono ad attività sulle quali notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

La terna commissoriale è tuttora impegnata a ripristinare la corretta gestione del patrimonio immobiliare comunale, in particolare di quello destinato all'edilizia residenziale pubblica attraverso interventi tesi ad evitare occupazioni illegittime di beni pubblici; a tal fine sono stati disposti, con l'ausilio delle forze di polizia, i controlli per verificare i titoli degli occupanti.

Sono in corso anche attività tese alla valorizzazione dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati all'ente locale, tra i quali alcune unità immobiliari da destinare a iniziative di carattere economico-sociale a beneficio del territorio.

Inoltre è stato dato impulso all'azione di contrasto dell'abusivismo edilizio che in passato si è fermato alla fase meramente accertativa delle violazioni senza procedere alla demolizione dei manufatti illeciti.

A questo riguardo viene segnalata la necessità di provvedere alla demolizione di un manufatto abusivo già di proprietà di un noto espONENTE locale della criminalità organizzata, bene sul quale è già stata emessa la relativa ordinanza rimasta ineseguita.

Di rilievo appare l'attività avviata in tema di contrasto all'elusione tributaria soprattutto con riferimento a imposte non versate da alcune importanti aziende del settore minerario oltre alle verifiche sull'efficienza dell'azione di recupero coattivo degli indebiti.

L'azione dispiegata dalla commissione straordinaria necessita di un ulteriore periodo di attività per portare a conclusione e consolidare il percorso di legalità avviato, come è stato evidenziato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, consesso che ha espresso all'unanimità il parere favorevole alla richiesta di proroga per assicurare la prosecuzione dell'azione di risanamento dell'ente locale.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare il lavoro avviato e contrastare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguitare una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrono le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Stefanaconi (Vibo Valentia) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 dicembre 2025.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2024 con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Francesco Massidda, dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Ferri e dal dirigente di II fascia - area I dott. Sebastiano Giangrande;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituiscia efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2025

MATTARELLA

*MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
PIANTEDOSI, Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2025, registro n. 4627

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 5 agosto 2024, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.



Il prefetto di Caserta, con relazione del 17 novembre 2025, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 14 novembre 2025, consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria di Capua Vetere e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Napoli, a conclusione del quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine di sei mesi previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'azione della commissione straordinaria si è incentrata principalmente sui settori che in sede di verifica ispettiva hanno fatto emergere le maggiori criticità, prestando attenzione in primo luogo a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e dell'apparato burocratico di tutti gli uffici strategici dell'ente, in particolare del comparto dei lavori pubblici, della contrattualistica, del personale e dei servizi finanziari, nei quali erano state riscontrate le più gravi irregolarità in ragione della sussistenza di cointerescenze fra il vertice politico dell'ente ed esponenti del clan dell'area nord aversana.

Un particolare impegno ha richiesto, da parte della commissione straordinaria, la riorganizzazione dell'apparato burocratico essendo state riscontrate situazioni di squilibrio organizzativo, conflitti interni e prassi gestionali non conformi ai principi di imparzialità e trasparenza.

A tal fine, la commissione ha intrapreso un'attività volta a ridefinire l'assetto organizzativo della struttura promuovendo la sostituzione di alcuni dei responsabili apicali, condizione imprescindibile per assicurare terzietà, indipendenza ed efficacia all'azione amministrativa. Tale attività non è ancora del tutto completata per cui è necessario che la complessiva riorganizzazione degli uffici sia seguita fino in fondo dalla stessa commissione straordinaria.

Il settore dei lavori pubblici, già oggetto di approfondimento da parte dell'organo straordinario, ha costituito una delle principali aree di criticità. In tale contesto, le vicende relative a gare d'appalto irregolari, volte a favorire operatori economici collegati a locali cosche mafiose, sono oggetto di un procedimento penale in corso presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti degli ex amministratori verso i quali il comune si è costituito parte civile per volontà dell'organo straordinario.

A fronte dei riscontrati contesti di *mala gestio* e di devianza dell'azione amministrativa, la commissione ha posto in essere un'attività, ad ampio raggio, di contrasto e di verifica sulle opere pubbliche ritenute sospette, con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione del polo scolastico, all'affidamento dei lavori dell'impianto sportivo, nonché alla procedura per la concessione dei servizi di trattamento e depurazione acque.

In relazione ai lavori di ristrutturazione del plesso scolastico, la terna commissariale sta verificando la posizione dell'impresa originalmente affidataria dei lavori, nei confronti della quale sono in corso i prescritti accertamenti antimafia. Con riferimento all'impiantistica sportiva, l'organo straordinario ha estromesso tutti i precedenti operatori cui erano state assegnate funzioni gestionali ed ha adottato il regolamento di utilizzo delle strutture sportive.

L'azione posta in essere si inserisce in una cornice più ampia di interventi nel settore delle opere pubbliche, in parte programmati o già avviati, incentrati in particolare: al completamento di un parco giochi, realizzato su un terreno confiscato alla criminalità organizzata, di prossima e imminente inaugurazione che, una volta completata, sarà quindi restituito alla fruizione della comunità cittadina; alla realizzazione di un immobile da destinare, contestualmente, in parte alla polizia municipale e in parte all'arma dei carabinieri, in virtù di specifico accordo tra la commissione e il comando provinciale fino al completamento dei lavori

di adeguamento dell'attuale sede della locale stazione, bene anch'esso da realizzare su un terreno confiscato alla criminalità organizzata; alla costruzione di un centro sportivo polivalente sul predetto bene confiscato il cui completamento è previsto in tempi brevi; agli interventi di adeguamento di un bene immobile di pregio architettonico, in virtù di un accordo con la direzione regionale dei beni culturali; alla costruzione del nuovo teatro comunale.

Le numerose opere pubbliche in programma, alcune delle quali potrebbero essere completate nei prossimi mesi, per il loro valore economico e la valenza simbolica costituiscono un risultato tangibile dell'attività finora posta in essere dall'organo commissario, in grado di rendere la cittadinanza consapevole dell'efficacia di un'azione amministrativa improntata ai principi di trasparenza e legalità.

Pertanto, si ritiene necessario un periodo di proroga della gestione commissariale affinché i relativi procedimenti possano essere attentamente seguiti in ogni loro fase, anche attraverso la vigilanza e il controllo sugli uffici comunali preposti, non ancora completamente affrancati dalle pressioni esterne.

Anche nel settore finanziario la commissione ha avviato un'azione di risanamento procedendo, in particolare, al riaccertamento straordinario dei residui, cui è seguita l'approvazione del conto consuntivo e la verifica delle condizioni di strutturale deficitarietà dell'ente, propedeutiche all'adozione del successivo piano di riequilibrio. La complessità della situazione finanziaria dell'ente, peraltro già compromessa da un pregresso dissesto e da una gestione amministrativa omissiva e non idonea ad affrontarne la gravità, necessita della proroga della gestione commissariale al fine di definire le procedure di rientro progressivo dalla massa debitoria per la cui entità sono ancora in corso puntuali verifiche volte all'accertamento di eventuali ulteriori passività.

Nell'ambito del settore dell'edilizia privata, l'attività posta in essere dalla commissione straordinaria ha rilevato abusi ambientali commessi da una società segnalati alla competente procura della Repubblica. La predetta società, attualmente in amministrazione giudiziaria, risulta riconducibile ad un imprenditore pregiudicato con legami con la criminalità organizzata.

Peraltro la stessa azienda è interessata da un *iter* autorizzativo per la realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti, procedimento che ha evidenziato criticità sulle quali sono in corso accertamenti da parte della commissione straordinaria. Le verifiche e il controllo di tale *iter* procedimentale è opportuno sia seguito dall'organo straordinario.

Per quanto concerne, invece, l'abusivismo edilizio, l'azione dell'organo commissario si è incentrata anche su un immobile, sottoposto a sequestro giudiziario, di proprietà del predetto imprenditore.

La serie di iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario non sono, quindi, tutte portate a termine, pertanto il prefetto di Caserta ha chiesto la proroga di sei mesi dell'attività della commissione straordinaria, anche in considerazione delle risultanze emerse in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, come sopra evidenziato integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria di Capua Vetere e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Napoli, nel corso del quale è stato sottolineato che il contesto territoriale è ancora esposto a possibili condizionamenti esterni, permanendo quindi l'esigenza di consolidare il lavoro svolto e completare le azioni correttive avviate nei settori critici sopra indicati.

Per i motivi sopra descritti risulta necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrono le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 25 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00141



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 dicembre 2025.

Approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica tra gli altri il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;


Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCat), finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un



meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 25 febbraio 2023;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929 recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi *ex-post* dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287 (2023/XA);

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante «Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione

del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al titolo IV, capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2023;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023, n. 611452 di approvazione del regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234 registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024, al n. 40;

Visto il decreto direttoriale 31 gennaio 2024, n. 47695 recante approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dei fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 - Interventi SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, come modificato dal decreto direttoriale 5 agosto 2024, n. 354037 registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1290;

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2024, n. 136927 recante la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno previsto all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2024;

Esaminata la circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto «Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026»;


Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 e in sede di Commissione politiche agricole;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 18 dicembre 2025;

Vista la raccomandazione espressa dalle regioni nella medesima seduta del 18 dicembre 2025;

Ritenuto di accogliere la raccomandazione espressa dalle regioni nella medesima seduta del 18 dicembre 2025, finalizzata ad una definizione più puntuale dei criteri di integrazione tra i diversi strumenti;



Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del Piano di gestione
dei rischi in agricoltura*

1. È approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, riportato al presente provvedimento.

2. Il Piano di cui al comma 1 disciplina il sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi *ex ante* per la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.

3. Il sostegno pubblico di cui al comma 2 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 2.

Polizze assicurative

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea (di seguito «AGEA»); in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.

2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio - SGR.

3. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive riportati nel piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

4. Le polizze devono essere trasmesse al sistema SGR entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

5. La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione della possibilità di operare nell'ambito del sistema SGR.

Art. 3.

Fondi di mutualità

1. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

2. Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca del riconoscimento.

Art. 4.

Fondo AgriCat

1. L'elenco delle colture assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo AgriCat di cui all'allegato 1, punto 1.1 al Piano, su richiesta del soggetto gestore, può essere integrato con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

2. Le imprese estratte a campione, nell'ambito delle procedure per la quantificazione del danno areale da parte del Fondo AgriCat, che non consentono lo svolgimento della perizia campionaria perdonano il diritto al risarcimento.

3. Gli indici di valore per prodotto sono approvati con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

Art. 5.

Durata e modifiche al Piano

1. Il Piano di cui all'art. 1 si applica alla campagna 2026; le relative disposizioni continuano ad applicarsi alla campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026 non sia approvato un nuovo Piano.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel Piano di cui all'art. 1, volte a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027, o resesi necessarie per effetto di modifiche delle



normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali, e di incremento del numero di imprese assicurate.

3. Gli allegati al Piano possono essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 39

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23918>

26A00162

DECRETO 9 gennaio 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana».

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera *d*);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;


Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025, con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 04 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, com-



ma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell’art. 5, comma 2, lett. *d*);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Considerato che l’art. 21 comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l’avvio della gestione finanziaria, nelle more dell’approvazione delle rispettive direttive sull’azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell’anno precedente;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 77 del 13 marzo 2004 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Vista l’istanza presentata dai produttori intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 20 novembre 2025 a Castiglione di Garfagnana (LU) presso la sede della ex Pro-Loco di Castiglione di Garfagnana;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 3 dicembre 2025 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell’esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 3 dicembre 2025.

2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all’articolo 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della Indicazione geografica denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 9 gennaio 2026


Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DELLA FARINA DI NECCIO
DELLA GARFAGNANA DOP

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» è riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (*Castanea Sativa Mill.*) delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all’opera dell’uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.



Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La «Farina di Neccio della Garfagnana» è prodotta con metodi e tecnologie tradizionali tipiche locali, utilizzando castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati nell'area delimitata al successivo art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varietà:

Carpinese;
Pontecosi;
Mazzangaia;
Pelosora;
Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;
Verdola: verdarella, verdona;
Nerona: gragnanello, bocca storta, morona;
Capannaccia: capannaccina, insetina.

Più quelle varietà di castagne sempre delle stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazioni puramente locali.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

fine sia al tatto che al palato,
umidità massima del 10%,
colore che può variare dal bianco all'avorio scuro,
sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo,
profumo di castagne.

Art. 3.
Zona di produzione

L'area di provenienza delle castagne dove altresì insistono i metati e i mulini per la trasformazione in «Farina di Neccio della Garfagnana», nonché gli impianti di confezionamento, è individuabile nella seguente zona della Provincia di Lucca:

Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
Comune di Castiglione Garfagnana;
Comune di Pieve Fosciana;
Comune di San Romano di Garfagnana;
Comune di Sillano Giuncugnano;
Comune di Piazza al Serchio;
Comune di Minucciano;
Comune di Camporgiano;
Comune di Careggine;
Comune di Fosciandora;
Comune di Molazzana;
Comune di Vagli;
Comune di Villa Collemandina;
Comune di Gallicano;
Comune di Borgo a Mozzano;
Comune di Barga;
Comune di Coreglia Antelminelli;
Comune di Bagni di Lucca;
Comune di Fabbriche di Vergemoli.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione dei castagneti, dei metati

per l'essiccazione, dei mulini e dei confezionatori e degli intermediari, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una densità di piante in produzione non superiore alle 180 per ettaro.

I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel successivo articolo 6 devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco secondo quanto descritto di seguito.

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da trasformare in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco secondo quanto descritto di seguito.

Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili alle varietà di cui all'elenco dell'art. 2 devono essere essicate nei metati tradizionali. L'essiccazione delle castagne deve avvenire a fuoco lento (con fiamma contenuta dalla pula), per un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultimo carico di castagne, con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno.

Le castagne devono essere immesse ad essiccare nel metato. Dopo l'essiccazione, le castagne dovranno essere pulite dalla loro buccia esterna ed interna, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate con tecniche tradizionali o moderne per levare le parti impure.

La resa massima delle castagne secche pelate e pulite, rispetto alle castagne fresche poste ad essiccare, non può superare il 33% in peso.

Il mulino non potrà macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocità di lavorazione delle macine stesse, conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.

Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.

La domanda di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere presentata entro trenta giorni prima dell'avvio dell'attività di essiccazione o della molitura per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.


La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

6.1 Specificità della zona geografica

La natura stessa del castagno, quale essenza forestale, dimostra un legame con il territorio a prescindere dalla presenza dell'uomo e dalle attività poste in essere per lo sfruttamento intensivo dell'essenza stessa.

In termini generali, è da sottolineare che il castagno è presente in aree con condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli. Infatti, è cosa ardua introdurre il castagno in nuove aree, pur con condizioni pedoclimatiche simili a quelle di origine, se esso non è presente allo stato spontaneo.



In merito alla Provincia di Lucca ed in particolare alla Garfagnana, numerosi documenti evidenziano l'influenza positiva che fin dall'antichità hanno esercitato il castagno e i relativi frutti, in termini economici ed alimentari, in favore delle popolazioni locali. Questo ha fatto sì che l'uomo instaurasse un legame privilegiato con tale specie vegetale per poterne sfruttare al massimo i prodotti.

6.2 Specificità del prodotto

La «Farina di Neccio della Garfagnana» DOP è ottenuta da castagne di varietà giudicate piccole per il mercato del fresco ma molto dolci, il che ne caratterizza il sapore di castagna, che risulta dolce con un retrogusto amarognolo dovuto al tradizionale procedimento di lenta essiccazione a fuoco nei «metati», tipici essiccati situati proprio nei castagneti. L'elevato apprezzamento è dovuto inoltre alla fine granulometria ottenuta grazie alla macinazione a pietra, macinazione che avviene lentamente per non riscaldare e deteriorare il prodotto.

6.3 Legame causale tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto

Limitando le considerazioni esclusivamente alla farina di castagne, nella fattispecie «Farina di Neccio della Garfagnana» è opportuno sottolineare che la lavorazione che il prodotto richiede ha da tempi lontani impegnato l'uomo a realizzare opere che consentissero di agevolare le operazioni di trasformazione. Riscontriamo così sul territorio la presenza di molte strutture usate per l'essiccazione delle castagne, i metati, e per la macinatura delle stesse. Secondo stime approssimative nell'area considerata, si calcola che nel 1950 i metati fossero circa 5000, mentre nel 1800 erano presenti circa 245 mulini.

Queste strutture hanno caratteristiche architettoniche e strutturali particolari tanto che, sia nel disciplinare che nei regolamenti edilizi comunali, esistono vincoli affinché le stesse possano essere preservate, come espressione della cultura locale ed a manifestazione del legame con l'ambiente.

Un altro aspetto di rilievo è sicuramente quello che evidenzia quanto la farina di neccio abbia condizionato la cucina locale.

Infatti, la «Farina di Neccio della Garfagnana», attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana.

Tra le ricette tipiche troviamo la polenta di farina di neccio, i mafregoli (farina di neccio cotta con il latte), il castagnaccio (pizza al forno ottenuta con farina di neccio, olio, noci e pinoli) per concludere con quello che potremmo definire il pane della Garfagnana che prende il nome di «neccio», prodotto con farina, acqua e sale.

Per questo l'uso del prodotto è fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina tradizionale della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale e tradizionale si assicurerà un futuro a questo prodotto visto che i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel giro di qualche decennio.

Pertanto, dovrà essere assicurato il mantenimento di elementi tradizionali anche nel processo di produzione in modo che contribuisca a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. Si dovrà pertanto prestare cura anche alla realizzazione o ristrutturazione dei metati, caratteristici essiccati delle castagne a due piani, realizzati con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno avere macine di pietra e strutture conformi alle tipologie architettoniche locali.

Art. 7. Controlli

La verifica di rispondenza delle modalità produttive e del prodotto al disciplinare è svolta da una struttura di controllo conformemente alle norme vigenti.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

1. Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., è commercializzata dal 25 novembre.

2. La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. destinata al consumatore finale è commercializzata in sacchetti sigillati, di materiale per uso alimentare conformemente alle leggi vigenti, riciclabile o compostabile, a fondo quadrato, pluristrato con strato esterno cartaceo di colore Pantone N. 4026 C di capacità variabile fino a un massimo di 1 chilogrammo.

3. Per forniture non destinate al consumatore finale possono essere utilizzate confezioni conformi alla norma vigente senza limite di capacità.

4. Ogni confezione unitaria, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, deve riportare:

il logo della denominazione riportato di seguito e immediatamente al di sotto la dicitura «Denominazione Origine Protetta» o l'acronimo D.O.P. e il simbolo DOP dell'Unione Europea nello stesso campo visivo, il nome e l'indirizzo del confezionatore.

5. Alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. non deve essere aggiunto nessun aggettivo di tipo qualificativo ad essa riferito, ancorché graficamente disgiunto.

6. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, sono ammesse:

descrizioni a carattere informativo del processo e/o del prodotto non in contrasto con quanto previsto dal presente disciplinare di produzione quali: «lenta essiccazione», «macinata a pietra», «mulino ad acqua»;

indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali o marchi privati purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. è il seguente:



Ovale 80X40 mm

Bordo ovale 0,5 mm

Scritta centrata nell'ovale

(Commercial Script BT)

F-N = 40 punti h = 8,7 mm

G = 46 punti h = 9,7 mm

(Times New Roman BT)


FARINA DI NECCIO = 17 punti h = 4,1 mm

DELLA = 11 PUNTI h = 2,5 mm

GARFAGNANA = 17 PUNTI h = 4,1 mm

Pantone process black-2C

Pantone 161



DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

‘Farina di Neccio della Garfagnana’

Numero di riferimento UE:

1. Denominazione/denominazioni

‘Farina di Neccio della Garfagnana’

2. Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» è riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (*Castanea Sativa Mill.*) delle varietà descritte al successivo punto 4.3, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all’opera dell’uomo.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» DOP, prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— granulometria: fine sia al tatto che al palato;

— umidità massima: **10 %**;



- colore: che può variare dal bianco all'avorio scuro;
- sapore: dolce con un leggero retrogusto amarognolo,
- profumo: di castagne.

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

La «Farina di Neccio della Garfagnana» è ottenuta da castagne delle seguenti varietà provenienti dalla zona di cui al punto 4.7 del presente documento: Carpinese, Pontecosi, Mazzangaia, Pelosora, Rossola, Verdola, Nerona e Capannaccia, insieme a varietà di castagne della medesima zona delimitata, ma con denominazioni puramente locali.

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Tutte le fasi di produzione della «Farina di Neccio della Garfagnana» devono avvenire nella zona geografica delimitata.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Tutte le fasi di produzione, dalla raccolta in campo, all'essiccazione, alla macinazione e preparazione per il consumo, avvengono nella zona geografica delimitata al successivo punto 4.7.


4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

A partire dal 25 Novembre, la «Farina di Neccio della Garfagnana DOP» **destinata al consumatore finale** è commercializzata in sacchetti sigillati, di materiale per uso alimentare conformemente alle leggi vigenti, riciclabile o compostabile, a fondo squadrato, pluristrato con strato esterno cartaceo di colore Pantone N. 4026 C di capacità variabile fino a un massimo di **1 chilogrammo**.

Per forniture non destinate al consumatore finale possono essere utilizzate confezioni conformi alla norma vigente senza limite di capacità.

Ogni confezione unitaria, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, deve riportare:

- il logo della denominazione seguito immediatamente dalla dicitura «Denominazione Origine Protetta» o l'acronimo DOP e il simbolo DOP dell'Unione Europea nello stesso campo visivo,



— il nome e l'indirizzo del confezionatore.

Alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» DOP non deve essere aggiunto nessun aggettivo di tipo qualificativo ad essa riferito, an- corché graficamente disgiunto.

Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, sono ammesse de- scrizioni a carattere informativo quali: «lenta essiccazione», «macinata a pietra», «mulino ad acqua»;

— indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali o marchi privati purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

logo:



4.7. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica interessata alla produzione di Farina di neccio della Garfagnana, comprende le aree dei Comuni della provincia di Lucca di seguito elencati: Castelnuovo di Garfagnana; Castiglione di Garfagnana; Pieve Fosciana; San Romano di Garfagnana; Sillano Giucugnano; Piazza al Serchio; Minucciano; Camporgiano; Careggine; Fosciandora; Molazzana; Vagli; Villa Collemandina; Gallicano; Borgo a Mozzano; Barga; Coreglia Antelminelli; Bagni di Lucca; Fabbriche di Vergemoli.

5. Legame con la zona geografica


Sintesi del legame

Specificità della zona geografica

La natura stessa del castagno, quale essenza forestale, dimostra un legame con il territorio a prescindere dalla presenza dell'uomo e dalle attività poste in essere per lo sfruttamento intensivo dell'essenza stessa.

In termini generali, è da sottolineare che il castagno è presente in aree con con- dizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli. Infatti, è cosa ardua introdurre il castagno in nuove aree, pur con condizioni pedoclimatiche simili a quelle di ori- gine, se esso non è presente allo stato spontaneo.

In merito alla provincia di Lucca ed in particolare alla Garfagnana, numerosi docu- menti evidenziano l'influenza positiva che fin dall'antichità hanno esercitato il ca- stagno e i relativi frutti, in termini economici ed alimentari, in favore delle



popolazioni locali. Questo ha fatto sì che l'uomo instaurasse un legame privilegiato con tale specie vegetale per poterne sfruttare al massimo i prodotti.

Specificità del prodotto

La «Farina di Neccio della Garfagnana» DOP è ottenuta da castagne di varietà giudicate piccole per il mercato del fresco ma molto dolci, il che ne caratterizza il sapore di castagna, che risulta dolce con un retrogusto amarognolo dovuto al tradizionale procedimento di lenta essiccazione a fuoco nei «metati», tipici essiccati situati proprio nei castagneti. L'elevato apprezzamento è dovuto inoltre alla fine granulometria ottenuta grazie alla macinazione a pietra, macinazione che avviene lentamente per non riscaldare e deteriorare il prodotto.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Limitando le considerazioni esclusivamente alla farina di castagne, nella fattispecie «Farina di Neccio della Garfagnana» è opportuno sottolineare che la lavorazione che il prodotto richiede ha da tempi lontani impegnato l'uomo a realizzare opere che consentissero di agevolare le operazioni di trasformazione. Riscontriamo così sul territorio la presenza di molte strutture usate per l'essiccazione delle castagne, i metati, e per la macinatura delle stesse. Secondo stime approssimative nell'area considerata, si calcola che nel 1950 i metati fossero circa 5000, mentre nel 1800 erano presenti circa 245 mulini.

Queste strutture hanno caratteristiche architettoniche e strutturali particolari tanto che, sia nel disciplinare che nei regolamenti edilizi comunali, esistono vincoli affinché le stesse possano essere preservate, come espressione della cultura locale ed a manifestazione del legame con l'ambiente.

Un altro aspetto di rilievo è sicuramente quello che evidenzia quanto la farina di neccio abbia condizionato la cucina locale. Infatti, tra le ricette tipiche troviamo la polenta di farina di neccio, i manafregoli (farina di neccio cotta con il latte), il castagnaccio (pizza al forno ottenuta con farina di neccio, olio, noci e pinoli) per concludere con quello che potremmo definire il pane della Garfagnana che prende il nome di «neccio», prodotto con farina, acqua e sale.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'850° anniversario della battaglia di Legnano, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2025 della riunione del 24 novembre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'850° anniversario della battaglia di Legnano, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;


Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'850° anniversario della battaglia di Legnano, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:



Metallo	Valore nominale	Forma	Dimensioni	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	Rettangolare orizzontale	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5		26,3x35	925‰	±3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Valerio De Seta;

dritto: raffigurato al centro il dipinto che rappresenta la Battaglia di Legnano ad opera di Amos Cassioli. In alto è posta la scritta «REPUBBLICA ITALIANA», mentre in basso è posta la scritta «BATTAGLIA DI LEGNANO». A sinistra è posta la data «1176», anno in cui fu combattuta la battaglia. A destra è posto l'anno di emissione della moneta «2026». Negli angoli sono posti degli elementi decorativi tratti dal drappo del Palio di Legnano. Moneta con elementi colorati;

rovescio: al centro è raffigurato il drappo del Palio di Legnano, con le lance che si estendono al di fuori del disegno. Sulla sinistra il numero «5» e sulla destra la scritta «EURO», ovvero il valore nominale. In alto è citato un passo dell'inno nazionale italiano «DOVUNQUE È LEGNANO». Negli angoli sono posti degli elementi decorativi tratti dal drappo del Palio di Legnano. In basso è posta la «R» identificativa delle Zecca e di Roma e la firma dell'autore «V.DE SETA»;

bordo: liscio.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'850° anniversario della battaglia di Legnano, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 20 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.


Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 12 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO

26A00233



DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 10/2025 del 19 dicembre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 10 euro dedicata al centesimo anniversario della nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:


Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10	34	925‰	±3‰	22 g	± 5‰



Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Annalisa Masini;

dritto: al centro è raffigurato il noto scultore Arnaldo Pomodoro. Nel giro sono poste le scritte «REPUBBLICA ITALIANA» e «ARNALDO POMODORO», rispettivamente, a sinistra e destra. Nel campo a sinistra sono posti il valore nominale «10 EURO» e la «R» identificativa della Zecca di Roma. Nel campo a destra sono poste le due date «1926» e «2026», rispettivamente, anno di nascita dell'artista e anno di emissione della moneta. In basso a sinistra è posta la firma dell'autore della moneta «A.MASINI»;

rovescio: rappresentata l'opera «La Sfera Grande» di Arnaldo Pomodoro, metafora scultorea del complesso mondo contemporaneo, che appare perfetto fuori, come la sfera appare liscia e levigata, ma frantumato ed in continua trasformazione internamente;

bordo: zigrinatura discontinua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 10 euro celebrativa dei «100 anni dalla nascita del noto scultore Arnaldo Pomodoro», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 20 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 12 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO

26A00234



DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 10/2025 del 19 dicembre 2025 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	3	38,61	999‰	31,104 g	± 5‰



Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio e Jennie Norris;

dritto: Al centro è raffigurata l'Italia Turrita, in piedi sul mondo, in una posa fiera, che regge uno scettro e una cornucopia. Nel giro è posta la scritta «Repubblica italiana», separata da un pallinato decorativo. Nel campo a destra è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma. In basso, sempre sulla destra, è posta la firma dell'autore del lato dritto «M. BONIFACIO»;

rovescio: Al centro è raffigurata la Statua della Libertà a mezzo busto. Nel giro sono poste tredici stelle, che rappresentano le 13 colonie che hanno dato vita agli U.S.A. e la scritta «LIBERTY». Nel campo, in alto, è posto il valore nominale «3 EURO», mentre in basso sono poste le due date «1776» e «2026», rispettivamente, anno in cui gli Stati Uniti d'America ottennero l'indipendenza e anno di emissione della moneta, con un pallino decorativo a separarle. In basso, sulla sinistra, la firma dell'autore del lato rovescio «JN»;

bordo: Liscio.

Art. 4.

La moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 20 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 12 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO

26A00235



DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 7/2025 relativo alla riunione del 16 ottobre 2025 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visto il verbale n. 8/2025 della riunione del 27 ottobre 2025, secondo cui la suddetta commissione ha approvato anche il bozzetto del rovescio della citata moneta d'oro;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:



Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	50,00	28	999,9‰	31,104 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio - Emily Damstra;

dritto: al centro la raffigurazione del volto dell'Italia Turrita di profilo con stella. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e venti elementi pallinati a rappresentare le venti regioni che compongono l'Italia. In basso, verso sinistra, è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma. In basso la firma dell'autore del lato dritto «M.BONIFACIO»;

rovescio: al centro la raffigurazione del volto di Lady Liberty di profilo. Nel giro sono poste tredici stelle che rappresentano le tredici colonie originali. In basso «1776», anno in cui le tredici colonie, divenute indipendenti, diedero vita agli Stati Uniti d'America, il valore nominale «50 EURO» e «2026», anno di emissione della moneta. Sempre in basso la firma dell'autore del lato rovescio «ESD»;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 20 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Roma, 12 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO

26A00236



DECRETO 12 gennaio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 10/2025 del 19 dicembre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.



Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
	euro	mm	legale	legale	tolleranza
Argento	4	38,61	999 ‰	31,104 g	± 5 ‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Monica Ciucci;

dritto: al centro è rappresentato il logo ufficiale dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 con i cinque cerchi olimpici. In alto la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». Nel campo una composizione astratta con linee e piani obliqui che rappresentano un paesaggio montuoso e le piste innevate. A destra è posta la firma dell'autore della moneta «M.CIUCCI»;

rovescio: il passaggio del testimone dall'Italia, paese ospitante le Olimpiadi del 2026, alla Francia che ospiterà i prossimi Giochi olimpici invernali del 2030 è rappresentato con la raffigurazione dell'Italia turrita sulla sinistra che cede una fiaccola simbolica, alla Marianne, posta sulla destra. In alto è posta la scritta «MILANO CORTINA 2026». In basso, a destra, è posta la scritta «ALPES FRANÇAISES 2030». Sulla sinistra è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma e più in basso, sempre sulla sinistra, è posto il valore nominale «4 EURO»;

bordo: liscio.

Art. 4.

La moneta d'argento da 4 euro celebrativa delle «Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Handover», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 20 gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 12 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO

26A00237



DECRETO 13 gennaio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento

all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che a tutto l'8 gennaio 2026 non sono stati disposti né emissioni né rimborsi di prestiti pubblici;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40% con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029;


Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, avente godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 marzo 2026, sarà pari allo 0,391160% lordo, corrispondente a un periodo di cinquantanove giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.



Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 gennaio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2026, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, Capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2025.

Revoca della personalità giuridica al Fondo paritetico interprofessionale Fondo dirigenti PMI in liquidazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto» e successive modificazioni;

Visto l'Accordo interconfederale sottoscritto in data 10 giugno 2003 tra la «Confederazione italiana della piccola e media industria privata - CONFAPI» e la «Federazione nazionale dirigenti aziende industriali - Federmanager», come successivamente integrato, per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, denominato «Fondo dirigenti PMI», ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

Visto l'atto costitutivo di «Fondo dirigenti PMI» del 2 luglio 2003, a rogito del notaio dott.ssa Maria Emanuela Vesci, repertorio n. 27639, raccolta n. 9070, registrato a Roma il 3 luglio 2003, e l'allegato statuto che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché il regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 221/I/2003, del 4 agosto 2003, che ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica e l'autorizzazione all'attivazione del Fondo paritetico interprofessionale denominato «Fondo dirigenti PMI», ai



sensi e per gli effetti dell'art. 118, commi 2 e 6, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria di Fondo dirigenti PMI, a rogito del notaio dott. Alfredo Belisario, in data 8 febbraio 2023, repertorio n. 5673, raccolta n. 3619, registrato a Roma il 14 febbraio 2023, con la quale si è proceduto allo scioglimento anticipato del Fondo e si è deliberato l'avvio delle procedure di liquidazione dello stesso, trasmessa all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 2390 del 24 febbraio 2023;

Vista la successiva comunicazione pervenuta con PEC dell'11 settembre 2025, acquisita al protocollo della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, al n. 18212, con la quale «Fondo dirigenti PMI» ha trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione attestante la conclusione delle procedure di liquidazione e scioglimento del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione, nell'ambito delle direzioni generali e dei dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli uffici dirigenziali di livello non generale e di definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230;

Verificata dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, la correttezza della procedura di liquidazione, gestita dai liquidatori nominati con l'assemblea straordinaria di scioglimento e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti;

Considerata la necessità di procedere alla revoca del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 221/I/2003 del 4 agosto 2003, che ha disposto il riconoscimento della personalità giuridica e l'autorizzazione all'attivazione del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua «Fondo dirigenti PMI»;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato «Fondo dirigenti PMI», è revocata la personalità giuridica riconosciuta, ai sensi dell'art. 118, comma 6, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali n. 221/I/2003 del 4 agosto 2003, nonché l'autorizzazione, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative comunque direttamente connesse a detti piani, ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, si procede a tutti gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000, in caso di estinzione della persona giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

Il Ministro: CALDERONE

26A00090

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aquavita e - società cooperativa sociale», in Sant'Elia Fiumerapido e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 19 giugno 2025 n. 34/2025 del Tribunale di Cassino, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Aquavita - società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex art. 297, comma 5* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è



stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «*Aquavitae – Società cooperativa sociale*», con sede in Sant'Elia Fiumerapido (FR) (codice fiscale 02753470604), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Nicoletta Paniccia, nata a Sora (FR) il 23 ottobre 1966 (codice fiscale PNCNLT66R63I838S), ivi domiciliata in Via Principe Umberto n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00105

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Educazione, ricerca-azione, diritto allo studio cooperativa sociale in breve “Erdis cooperativa sociale”», in Sant’Angelo Lodigiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;


Vista la sentenza del 7 novembre 2024, n. 74/2024 del Tribunale di Lodi, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Educazione, ricerca-azione, diritto allo studio cooperativa sociale in breve “Erdis cooperativa sociale”»;

Considerato che, *ex art. 297, comma 5*, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della



direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Educazione, ricerca-azione, diritto allo studio cooperativa sociale in breve “Erdis cooperativa sociale”», con sede in Sant’Angelo Lodigiano (LO) (codice fiscale 11582160963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Annibaletti, nato a Milano (MI) il 4 febbraio 1963 (codice fiscale NNBLCU63B04F205P), ivi domiciliato in via Arona n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00106

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi - cooperativa sociale», in Cologno Monzese e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l’art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l’art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza dell’8 gennaio 2025, n. 3/2025 del Tribunale di Monza, con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Multiservizi - cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex art. 297, comma 5* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;


Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell’elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Multiservizi - cooperativa sociale», con sede in Cologno Monzese (MI) (codice fiscale 09340760157), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario li-



quidatore il dott. Roberto Di Carlo, nato a L'Aquila (AQ) il 6 agosto 1974 (codice fiscale DCRRRT74M06A345J), domiciliato in Milano (MI) - via Ascanio Sforza n. 73.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00107

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Diamante s.coop. a r.l.», in Francavilla Fontana.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 2002, con il quale la società cooperativa «Diamante s.coop. a r.l.», con sede in Francavilla Fontana (BR) (codice fiscale

01686150747), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Perrone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 marzo 2020, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 29 dicembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Franco Perrone dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Franco Perrone, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Diamante s.coop. a r.l.», con sede in Francavilla Fontana (BR) (codice fiscale 01686150747), il dott. Eugenio Cascione, nato a Cellino San Marco (BR) il 25 marzo 1966 (codice fiscale CSC-GNE66C25C448D), domiciliato in Brindisi (BR), Via Dalmazia n. 31/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00121



DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Omega - Organizzazione management e gestione amministrativa soc. coop. a r.l.», in Ruvo di Puglia.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 2007, n. 236/2007, con il quale la società cooperativa «Omega - Organizzazione management e gestione amministrativa soc. coop. a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia (BA) (codice fiscale 05019310720), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Francesco Benvenuto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il commissario non ha fatto pervenire, dall'anno 2009, alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere le relazioni semestrali *ex art. 205 1.f.*, corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione di diffida adempimenti obbligatori e contestuale avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0023492 del 24 maggio 2024, in applicazione dell'art. 21-quinquies, comma 2, della legge n. 241/1990;

Considerato che la suddetta comunicazione non è stata riscontrata dal commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Francesco Benvenuto dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la nota del 21 luglio 2025, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha rinunciato alla proposizione di una terna di professionisti ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il dott. Francesco Benvenuto è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Omega - Organizzazione management e gestione amministrativa soc. coop. a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia (BA) (codice fiscale 05019310720).

2. In sostituzione del dott. Francesco Benvenuto, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott. ssa Anna Caterina Di Palma, nata a Bari (BA) il 4 febbraio 1977 (codice fiscale DPLNCT77B44A662W), ivi domiciliata in Via Martiri D'Avola n. 17/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00122



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 gennaio 2026.

Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il triennio 2025-2027.

**IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che stabilisce che la delegazione sindacale è «composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato (...), individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale»;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale sono ammesse «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano (...) una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Considerato che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995, con riferimento al solo dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettriva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni sindacali che posseggano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le

Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene l'individuazione;

Vista la nota prot. 663 del 14 gennaio 2026, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2024, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il triennio 2025-2027, sono le seguenti:

SIULP;

SAP;

SIAP;

FEDERAZIONE COISP MOSAP;

FSP POLIZIA DI STATO - ES - CONSAP - MP - COSAP - UIL POLIZIA;

SILP CGIL

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di adozione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Ministro: ZANGRILLO

26A00239



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica del terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali e del secondo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali.

Nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di gestione delle acque e dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi Orientali, previsti rispettivamente ai sensi dell'art. 117, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 49/2010, si comunica che, per ciascuno di detti Piani, è pubblicato il rispettivo documento di «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque». I documenti sono depositati e disponibili per la consultazione (formato cartaceo e digitale) presso l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nei seguenti uffici:

ufficio di Trento, piazza Vittoria n. 5 - Trento;
ufficio di Venezia, Cannaregio 4314 - Venezia.

Detti documenti sono altresì consultabili e scaricabili dal sito <https://distrettoalpiorientali.it>

Ai sensi dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, chiunque può presentare le proprie osservazioni scritte via posta ordinaria all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali oppure tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@distrettoalpiorientali.it oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo alpiorientali@legalmail.it

26A00163

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per il recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano-Ventotene.


Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 9 gennaio 2026 al n. 33, il dott. Giuseppe Francesco Maria Marinello è stato nominato, ai sensi all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo, per il recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano-Ventotene.

26A00181

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-014) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 1 9 *

€ 1,00

